

ACCORDO DI PARTENARIATO

disciplinante le attività di partner tecnico del progetto "TOASIA EXPORT TRAINING SARDEGNA", cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

**Bando Scambi Giovanili 2023
CUP D24E23000090006**

TRA

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - ASPAL

CF./P.IVA 92028890926

con sede legale in Cagliari Via Is Mirrionis 195

in persona del proprio legale rappresentante Dott.ssa Maika Aversano

in qualità di Soggetto Proponente del Progetto

E

La Camera di Commercio Italia – Myanmar

C.F. 97768170017

con sede legale in Corso Galileo Ferraris, 73 10128 Torino

in persona del proprio legale rappresentante Dott. Andrea Ganelli

in qualità di partner di progetto

PREMESSO

- l'Avviso pubblicato in data 03.02.2023 attraverso il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto la procedura comparativa per l'erogazione di contributi al finanziamento di progetti di "Scambi Giovanili" 2023 realizzati da enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro o espressione della società civile;
- che l'avviso prevedeva la possibilità di pianificare interventi volti alla realizzazione di percorsi formativi socio-culturali di arricchimento curriculare e formazione professionale, anche a carattere occupazionale, per giovani italiani e stranieri, in Italia e all'estero, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in coerenza con la mission dell'ASPAL;
- che l'ASPAL, con nota prot. n. 21371 del 13.03.2023 ha trasmesso la propria candidatura per partecipare attraverso il progetto "TOAsia Export Training Sardegna" alla formazione di giovani export manager sardi con il fine di promuovere le produzioni locali su mercati esteri, da realizzare in collaborazione con altri partner con particolare riferimento alle attività tecnico-professionali relative all'oggetto dello scambio, ovvero la valorizzazione del patrimonio agroalimentare sardo e le professionalità legate alla loro promozione nei mercati esteri;
- che la candidatura presentata nota prot. n. 21371 del 13.03.2023 prevedeva esplicitamente il ruolo della Camera di Commercio Italia – Myanmar come partner progettuale, inclusi i curricula professionali delle figure coinvolte per la sua realizzazione;
- che il MAECI, con nota prot. n. 40580 del 18.05.2023, ha comunicato all'ASPAL l'approvazione del progetto con un punteggio di 71/100;

- che con nota prot. 44803 del 25.05.2023, l'ASPAL ha comunicato al MAECI l'accettazione del contributo;
- che con nota prot. n. 49873 del 19/06/2023 il MAECI ha trasmesso lo schema di accordo procedimentale recante disposizioni sulle modalità di attuazione del progetto, acquisito al repertorio ASPAL con n. 55257 del 07.07.2023;
- che con Determinazione n. 2365 del 11/07/2023 è stata formalizzata la presa d'atto di suddetto accordo;
- che non Determinazione del Direttore Generale n. 2309 del 06/07/2023 è stata approvata la variazione n. 7 al bilancio di previsione annuale 2023;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

– Oggetto ed impegni delle Parti -

Con il presente Accordo di partenariato le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare gli impegni reciproci.

In particolare, le Parti si impegnano a realizzare le fasi/attività del progetto di propria competenza così come descritte nella candidatura approvata, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 2.

Articolo 2

– Ruolo e impegno delle parti -

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (da qui innanzi **ASPAL**), in qualità di Soggetto proponente unico, ha il compito di:

- a) coordinare e sovrintendere la regolare esecuzione dell'intero progetto ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso emanato dal Ministero, di cui rimane l'unico soggetto responsabile;
- b) ottemperare agli oneri procedurali e amministrativi per la gestione del progetto secondo quanto stabilito dall'art.13 dell'avviso per la presentazione della candidatura;
- c) gestire il finanziamento, integrandolo con la propria quota di cofinanziamento, e procedere alla rendicontazione delle spese, incluse quelle sostenute dagli enti che partecipano in qualità di collaboratori e/o partner;
- d) curare la promozione del progetto, tramite il proprio ufficio di comunicazione istituzionale;
- e) interfacciarsi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale – Ufficio IV (DGDP) - per ogni adempimento amministrativo;
- f) organizzare – anche attraverso il supporto esperto di una figura competente in event management contrattualizzato dalla Camera di Commercio Italia Myanmar – la missione di incoming di 3 buyers esteri in Sardegna.

La Camera di Commercio Italia - Myanmar, nell'ambito della realizzazione delle attività progettuale, ha il compito di realizzare le seguenti attività:

- a) supportare l'ASPAL nelle fasi selettive, ed in particolare nelle fasi di verifica delle competenze tecniche dei candidati che parteciperanno al progetto;
- b) supportare Aspal nelle attività di promozione e comunicazione del progetto;
- c) fornire ai 10 beneficiari l'erogazione del percorso formativo per export manager della durata di 36 ore;
- d) organizzare e accompagnare la delegazione Sarda durante la fase di scambio a Singapore garantendo ai 10 beneficiari selezionati il viaggio, il vitto e l'alloggio durante il periodo di scambio all'estero;
- e) supportare l'ASPAL nell'incoming buyers in Sardegna con la presenza di almeno un accompagnatore, con la contrattualizzazione di un esperto di organizzazione di eventi e con la selezione e copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i 3 buyers.

Per le attività di cui sopra, la Camera di Commercio Italia-Myanmar si impegna a fornire al soggetto proponente le fatture o ricevute in copia conforme all'originale di tutte le spese sostenute, secondo le modalità indicate all'art. 13 del "Bando per l'assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili – MAECI 2023". Le spese potranno essere rendicontate a carico del progetto solo se preventivamente autorizzate dall'Aspal che, in qualità di soggetto proponente, è responsabile unico della gestione del finanziamento.

Articolo 3 **- Durata della collaborazione -**

La durata della collaborazione di cui al presente accordo è da intendersi dalla data di firma della convenzione col Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sino alla chiusura e rendicontazione del progetto, non oltre il 15 novembre 2023.

Art. 4 **- Impegni finanziari -**

L'ASPAL s'impegna a riconoscere alla Camera di Commercio Italia -Myanmar, a titolo di rimborso e per le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo, risorse per un valore massimo pari a € 108.500,00 iva compresa (diconsi euro centoottomilaecinquencento) secondo l'articolazione per voci di spesa prevista nel budget allegato al presente.

L'ASPAL procederà al trasferimento a favore della Camera di Commercio Italia -Myanmar, dietro presentazione del piano di lavoro di dettaglio delle attività e dietro rendicontazione puntuale di tutte le spese sostenute conformemente al piano dei costi approvato.

Le liquidazioni potranno avvenire anche per tranches previa verifica della regolarità dell'attività svolta e della ammissibilità dei costi rendicontati.

Le liquidazioni e corresponsione degli importi è da intendersi quale indennizzo e rimborso delle spese inerenti le attività progettuali in oggetto.

Articolo 5 **- Spese ammissibili -**

Ai fini della rendicontazione, nei limiti del budget allegato al presente, sono ammissibili:

- le spese di personale interno (tramite la fornitura delle buste paga, dei timesheet e delle relative liquidazioni) e/o esterno opportunamente contrattualizzato;
- le spese per biglietti, vitto, alloggio dei partecipanti al progetto e/o dei formatori;
- le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani che partecipano al programma di scambio;
- le spese per produzione di materiale informativo e banche dati su qualunque supporto (siti internet, materiale cartaceo, etc.).

Le eventuali fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua italiana, anche per sintesi e, qualora emesse in valuta estera, dovranno essere indicati nella traduzione i tassi di cambio applicati alla data del pagamento ed il corrispondente importo in euro. Eventuali spese impreviste, non comprese nel presente Accordo e tuttavia necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, dovranno essere preventivamente concordate e approvate dalle Parti.

Articolo 6 **– Spese non ammissibili –**

Ai fini della rendicontazione non saranno considerate ammissibili tutte le spese diverse da quelle tassativamente indicate nel precedente articolo 5. Non sono ammessi rimborsi di fatture e note di debito emesse dal partner o di società ad esso collegate.

Articolo 7 **– Attività di comunicazione e promozione –**

La pubblicazione, anche su canali online (sito web e profili social) del materiale informativo e promozionale del progetto dovrà riportare il logo del MAECI e la seguente dicitura: “Il presente progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

Articolo 8 **– Revisioni dell’accordo –**

Le Parti si riservano la facoltà di apportare all’Accordo le integrazioni e revisioni che si rendessero necessarie a seguito di richieste da parte del Ministero e/o in corso d’opera.

Articolo 9 **-Controversie -**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui le parti non dovessero pervenire ad un accordo, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente convenzione è riservata alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133, co.1, lett.a), punto 2), del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

Articolo 10 **- Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali -**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:

- fornire all'altra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo che saranno ritenute utili per una migliore collaborazione;
- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;
- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);

**Per l'Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro
ASPAL**

F.to digitalmente Maika Aversano

**Per la Camera di Commercio Italia -
Myanmar**

F.to digitalmente Andrea Ganelli

BUDGET DI PROGETTO

BUDGET APPROVATO	
HR	32000
Viaggio	19200
Stay	32000
Materiale didattico/INFO	30000
Assicurazioni	4800
Altre spese	0
TOTALE	118000

BUDGET RIMODULATO DOPO APPROVAZIONE	
HR	41300
Viaggio	19200
Stay	32000
Materiale didattico/INFO	20700
Assicurazioni	4800
Altre spese	
TOTALE	118000